

Tribunale di Roma
Sezione XIV – Crisi di impresa

Foglio n. 1

N. 1450 /2025 1450-1// P.U.

Sentenza 636/2026

Repertorio 686/2026

Ristrutturazione 9/2026
dei debiti



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE E CONCURSUALE

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

**IL GIUDICE DESIGNATO ALLA TRATTAZIONE DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
ISCRITTA AL N. N. 1450 /2025 1450-1// P.U.**

esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da

Andrea Conti

C.F. CNTNDR66L10H501M

nato a Roma il 10 luglio 1966, residente in Roma,

rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Migliorino

con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento Forense di Roma

RICORRENTE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Il ricorrente rappresenta di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Avvalendosi dell'assistenza del professionista nominato come gestore dall' OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

Va ricordato che in ordine alla situazione di sovraindebitamento del debito-consumatore il codice della crisi di impresa progressivamente e complessivamente precisa:

a) che la procedura di ristrutturazione dei debiti si applica al "consumatore" (art. 67 c. 1);



Tribunale di Roma
Sezione XIV – Crisi di impresa

Foglio n. 2

- b) che il piano di ristrutturazione si applica a chi versi in uno “stato di sovraindebitamento” (art. 65 c. 1 e 2 c. 1 lett. c)
- c) che lo “stato di sovraindebitamento” si concreta nel versare o in una situazione di “crisi” o di “insolvenza”;
- d) che lo stato di crisi del debitore si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, co.1, lett. a) art. 2;
- e) che lo stato di insolvenza del debitore si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

In concreto lo squilibrio patrimoniale deve essere valutato tenendo conto del rapporto tra l'intero attivo e l'intero passivo il che in questo caso è agevole considerare non avendo il consumatore beni.

Il ricorrente prova la situazione di sovraindebitamento allegando e provando una debitoria perlopiù finanziaria che non riesce ad estinguere anche perché formatasi in seguito ad [REDACTED].

Il ricorrente, lavoratore dipendente, prova la fattibilità e convenienza del piano proposto mediante rate mensili da € 344,65 e successivo versamento di € 14.000,00 circa a valere sulla prima rata del TFS

L'opposizione, fondata ed accolta, comporta la rettifica del piano ammettendo in privilegio il credito della Regione Lazio e lasciando inalterati gli altri aspetti.

Quindi questa è la proposta omologata.

debitore	Grado	dovuto (€)	attribuito (€)	% sod
Regione Lazio	Privilegiato	546,27	546,27	100,00%
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegiato	2.498,83	2.498,83	100,00%
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografo	254,97	87,09	34,16%
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografo	178,10	60,84	34,16%
KRUK Italia ex Unicredit S.p.A.	Chirografo	14.114,53	4.821,26	34,16%
Fincontinuo	Chirografo	17.600,00	6.011,83	34,16%
Findomestic	Chirografo	38.843,97	13.268,36	34,16%
Compass	Chirografo	14.338,98	4.897,92	34,16%
Totale		87.829,38	32.192,39	

P.Q.M.

- (1). OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da Andrea Conti , C.F. CNTNDR66L10H501M , nato a Roma il 10 luglio 1966, residente in Roma, [REDACTED]



Tribunale di Roma
Sezione XIV – Crisi di impresa

Foglio n. 3

- (2). DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
- (3). DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
- (4). DISPONE che l'organismo di composizione della crisi: 1) effettui riparti semestrali; 2) effettui relazioni semestrali subito dopo il riparto;
- (5). DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti. DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
- (6). DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
- (7). DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il Giudice Designato
Giorgio Jachia

